

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PREDITTIVA DEGLI IMPIANTI
DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO – CPV 50530000-9 CIG 8950924826 NUTS ITC11**

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

- 1.1. Il presente Disciplinare di gara contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamento, nonché le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e dei documenti a corredo della stessa, relativi al servizio di manutenzione degli impianti del Museo Egizio di Torino (“**Servizio**”) – **CIG 8950924826**
- 1.2. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (“**Codice**”).
- 1.3. Il **Responsabile del procedimento** (“**R.U.P.**”), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è **dott.ssa Samanta Isaia**
- 1.4. L’appalto è finanziato con fondi della Fondazione Museo delle Antichità Egizie (“**Fondazione**”).

2. DOCUMENTI DI GARA

- 2.1. La documentazione di gara comprende:
 - a) Bando di gara;
 - b) Disciplinare di gara (“**Disciplinare**”) con i relativi allegati;
 - c) Capitolato speciale (“**Capitolato**”) con i relativi allegati;
 - d) D.U.V.R.I.;
 - e) Modello Sopralluogo.
- 2.2. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.museoegizio.it.

3. CHIARIMENTI

- 3.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC: fme.torino@pec.museoegizio.it, entro **e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 novembre 2021**. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

- 3.2. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le **ore 12:00 del giorno 30 novembre 2021**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet della Fondazione www.museoegizio.it.
- 3.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. COMUNICAZIONI

- 4.1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
- 4.2. Salvo quanto disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni tra la Fondazione e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC fme.torino@pec.museoegizio.it e all'indirizzo indicato dagli stessi concorrenti nella documentazione di gara.
- 4.3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Fondazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 4.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE e consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 4.5. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- 4.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- 4.7. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
- 4.8. La presente procedura di gara non sarà eseguita utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all'art. 40, comma 2, del Codice in quanto gli uffici della Fondazione non dispongono, ad oggi, di attrezzature specializzate per l'utilizzo di tali mezzi di comunicazione e si avvalgono, pertanto, della deroga prevista all'art. 52, comma 1, lett. c), del Codice.

5. OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO.

- 5.1. Il Servizio ha oggetto le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e predittiva degli impianti del Museo Egizio di Torino ("**Museo**"), come meglio descritto nel Capitolato, redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi ("**CAM**") di cui al D.M. 7 marzo 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento*" – **CPV 50530000-9**.
- 5.2. Il Servizio viene svolto presso il Museo, in via Accademia delle Scienze n. 6 - **NUTS ITC11**. Le eventuali attività che non potranno essere svolte direttamente nei locali del Museo saranno svolte presso il laboratorio/i dell'Appaltatore che dovrà gestire in autonomia e sotto la propria responsabilità sia con riguardo al trasporto delle componenti da riparare o sostituire sia con

riferimento all'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del Servizio.

- 5.3. Il Servizio avrà durata di **n. 24 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 5.4. La Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare (in tutto in parte) il Servizio alle medesime condizioni per ulteriori **n. 24 mesi**. La Fondazione esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante PEC almeno n. 6 mesi prima della scadenza del contratto.
- 5.5. Nessun diritto, indennizzo, risarcimento o compenso ad alcun titolo o ragione spetta all'Appaltatore nel caso di mancato esercizio o di mancato esercizio integrale del rinnovo.
- 5.6. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

6. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara dell'intero periodo di cui ai precedenti punti 5.3. e 5.4. è pari a **€ 980.000,00, IVA esclusa**, oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, ed è ripartito come segue:

- a) **manutenzione ordinaria:** il pagamento delle prestazioni svolte dall'Appaltatore sarà corrisposto sulla base del ribasso offerto in gara sull'importo di **€ 360.000,00, IVA esclusa**, oltre oneri da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 3.600,00. Tale importo comprende il costo della manodopera che la Fondazione ha stimato in **€ 112.596,00** e che è stato calcolato sulla base dei seguenti elementi:
 - circa n. 1650 ore annue;
 - CCNL artigiano/metalmecanico – livello 2
- b) **manutenzione straordinaria:** il pagamento delle prestazioni svolte dall'Appaltatore sarà corrisposto sulla base del ribasso offerto in gara sul Prezziario della Regione Piemonte 2021 e non potrà, in ogni caso, superare l'importo complessivo di **€ 560.000,00, IVA esclusa**, oltre oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 5.600,00. Tale importo comprende il diritto di chiamata, da riconoscersi all'Appaltatore anche laddove l'intervento non richieda alcuna attività, pari all'importo di € 35,00 per ogni chiamata.
- c) **manutenzione predittiva:** il pagamento delle prestazioni svolte dall'Appaltatore sarà corrisposto sulla base del ribasso offerto in gara sull'importo forfettizzato di **€ 60.000,00, IVA esclusa**, oltre oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 600,00.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 7.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o plurisoggettiva, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
- 7.2. Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- 7.3. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
- 7.4. **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- 7.5. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7.6. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- 7.7. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito.

8. REQUISITI GENERALI

- 8.1. Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Comprova del requisito: la Fondazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
- 8.2. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

9. REQUISITI SPECIALI

- 9.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
- 9.2. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
- 9.3. **Requisito d'idoneità professionale:** iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali per attività corrispondenti o compatibili con quelle oggetto del Servizio.

Comprova del requisito: la Fondazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- 9.4. **Requisito di capacità economica e finanziaria**: fatturato specifico nel settore di attività oggetto della procedura, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari approvati (2018-2019-2020), per un importo complessivo almeno pari a **€ 1.600.000,00, IVA esclusa**. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Comprova del requisito fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'allegato XVII, parte I, del Codice:

- a) *per le società di capitali*: mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- b) *per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone*: mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice il concorrente che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Fondazione.

- 9.5. **Requisito di capacità tecnica e professionale**: elenco dei principali servizi analoghi prestati nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione della gara per un importo complessivo non inferiore a **€ 1.200.000,00, IVA esclusa**. Per servizi analoghi s'intende lo svolgimento di attività di manutenzione di impianti elettrici, termofluidici e di trattamento d'aria.

Comprova del requisito fornito, ai sensi dell'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- a) in caso di servizi prestati a favore di *pubbliche amministrazioni o enti pubblici*: mediante produzione dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) in caso di servizi prestati a favore di *committenti privati*: mediante produzione dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 9 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, in mancanza dei certificati attestanti l'avvenuta esecuzione del Servizio prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici (rilasciati in originale o in copia conforme dalle medesime amministrazioni), i concorrenti possono presentare le fatture relative a tale servizio indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, il nominativo del contraente pubblico, nonché l'oggetto, il periodo di riferimento e l'importo del contratto stesso.

10. INDICAZIONI PER I SOGGETTI PLURISOGGETTIVI

- 10.1. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 10.2. Il **requisito di idoneità professionale** deve essere posseduto da tutti i componenti il soggetto plurisoggettivo.

- 10.3. **Il requisito di capacità economica e finanziaria** di cui al punto 9.4 e **il requisito di capacità tecnico e professionale** di cui al punto 9.5 devono essere posseduti dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso, fermo restando che il soggetto mandatario deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

11. AVVALIMENTO

- 11.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o plurisoggettivo ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario previsti nel bando, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
- 11.2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
- 11.3. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio Documento di Gara Unico Europeo ("DGUE"), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini e secondo il contenuto previsto all'art. 18.3, punti 1) e 2).
- 11.4. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 11.5. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 11.6. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 11.7. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 11.8. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.
- 11.9. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Fondazione impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

12. SUBAPPALTO

- 12.1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del Servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo: in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. Ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 77/21, conv. con mod. dalla L. n. 108/21, il subappalto non può superare la quota del **50%** dell'importo complessivo del contratto.
- 12.2. I subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.
- 12.3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

13. GARANZIA PROVVISORIA

- 13.1. L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 19.600,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

13.2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla procedura prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

13.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

13.4. La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Fondazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente conto corrente: Banca Prossima S.p.a Via Monte di Pietà 32, 10121 Torino; IBAN IT76R0335901600100000117004 BIC: BCITITMX.
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

13.5. In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/*costituendo* soggetto plurisoggettivo;
- c) essere conformi agli schemi di contratti tipo per le garanzia fideiussorie di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
- d) avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro n. 15 giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione;
 - l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

13.6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

13.7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

13.8. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

13.9. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

13.10. E' sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs n. 82/2005, la data

e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

- 13.11. E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenze di clausole obbligatorie, etc...)
- 13.12. Non è sanabile - è quindi causa di **esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- 13.13. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario autonomamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro n. 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 13.14. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti all'art. 103 del Codice.

14. SOPRALLUOGO

- 14.1 Il sopralluogo presso il Museo è **obbligatorio**, tenuto conto del fatto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
- 14.2 Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì a partire dal 9 novembre e **fino al 18 novembre 2021**.
- 14.3 La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla PEC gare@museoegizio.it, entro le ore 12:00 del giorno 16 novembre 2021, e deve riportare i seguenti dati: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
- 14.4 Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno n. 2 giorni di anticipo.
- 14.5 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da un soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
- 14.6 La Fondazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
- 14.7 In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/ direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da un soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario capofila.
- 14.8 In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/ direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da un soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

- 14.9 In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
- 14.10 La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Fondazione, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- 15.1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegando la ricevuta ai documenti di gara.
- 15.2. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Fondazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
- 15.3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 15.4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Fondazione **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

- 16.1. Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere chiuso, sigillato e trasmesso, a scelta del concorrente, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso l'ufficio amministrazione della Fondazione, sito in via Accademia delle Scienze n. 6, 10123 - Torino.
- 16.2. Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 6 dicembre 2021**, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.
- 16.3. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 16.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: "***CIG 8950924826 - procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e predittiva degli impianti del Museo Egizio di Torino - Scadenza offerte ore 12:00 del 6 dicembre 2021 - Non aprire***".
- 16.5. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- 16.6. Il plico contiene al suo interno n. 3 buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
"A - Documentazione amministrativa"
"B - Offerta tecnica"

“C - Offerta economica”

- 16.7. La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.
- 16.8. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
- 16.9. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 16.10. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il Documento di Gara Unico Europeo (“**D.G.U.E.**”), la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- 16.11. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
- 16.12. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- 16.13. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- 16.14. Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 16.15. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
- 16.16. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- 16.17. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per n. 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 17.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione

di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

17.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

17.3. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Fondazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

18.1. Domanda di partecipazione

Domanda di partecipazione redatta, preferibilmente secondo il modello allegato (All. n. 1) e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutto i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

18.2. D.G.U.E.

Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Si precisa che il concorrente dovrà utilizzare il modello di D.G.U.E. in formato elettronico messo a disposizione dal Museo sul proprio sito internet nella sezione "Bandi e procedure di

gara”. Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale e reso, all’intero della Busta “A – Documentazione Amministrativa”, sia su supporto informatico (*pendrive* o CD-ROM) che in formato cartaceo.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) D.G.U.E., a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione integrativa nei termini e secondo il contenuto previsto all’art. 18.3, punti 1) e 2);
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Fondazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
- f) PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 8 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa nei termini e secondo il contenuto previsto all’art. 18.3, punti 1) e 2).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui all' art. 9.3 del Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all' art. 9.4 del Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico - professionale di cui all' art. 9.5 del Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal **legale rappresentante o procuratore** del concorrente e corredato da copia fotostatica **del documento di identità** del sottoscrittore in corso di validità;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

18.3. **Documentazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all' art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all' art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell' offerta;
- 3) dichiara remunerativa l' offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il Servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del Servizio che sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) [*dichiarare solo il caso ricorrente*] autorizza la Fondazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza la Fondazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia dell' offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- 6) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché dal Regolamento UE 2016/679;
- 7) **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla Fondazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 7) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dai concorrenti dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18.4. **Documentazione a corredo.**

Il concorrente allega:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) documento attestante la garanzia provvisoria;
- c) dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- d) attestazione di avvenuto sopralluogo;
- e) **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, accompagnata da apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, in cui si attesta la conformità all'originale;
- f) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

18.5. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti plurisoggettivi**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 18.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma, 4 del Codice, le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.

19.1. La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una **relazione illustrativa** che descriva l'organizzazione complessiva del Servizio (**MAX 70 PUNTI TOTALI**), con particolare riferimento ai seguenti criteri:

A. Metodologia che si intende adottare per lo sviluppo dell'analisi e della diagnosi di efficienza energetica degli impianti (elettrici, meccanici e speciali) del Museo (MAX 20 PUNTI) di cui la Fondazione allega la documentazione necessaria al concorrente per formulare la propria proposta (All. n. 2):

criterio motivazionale: verrà preferita l'offerta che, nel rispetto delle metodologie indicate dalla norma UNI CEI EN 16247, garantirà il miglior adeguamento al contesto museale e alle esigenze specifiche del Museo quale luogo aperto al pubblico.

B. Proposte finalizzate al miglioramento dell'organizzazione e della gestione del Servizio con particolare riferimento (MAX 30 PUNTI):

1) all'organizzazione e gestione della documentazione degli impianti, sia esistente che di nuova produzione (max 10 punti);

criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che garantirà la metodologia di organizzazione e gestione dei dati più completa ed intuitiva.

2) al miglioramento dell'affidabilità dei sistemi impiantistici (max 10 punti);

criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che garantirà soluzioni più efficaci per prevenire eventuali malfunzionamenti.

3) al coordinamento e la comunicazione fra l'Appaltatore e l'ufficio tecnico della Fondazione (max 10 punti);

criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che meglio garantirà il costante aggiornamento circa lo stato di avanzamento del Servizio.

C. Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione del Servizio con particolare riferimento (MAX 20 PUNTI):

1) alla organizzazione e qualificazione delle risorse impiegate per ciascuna tipologia di manutenzione e di impianti (max 10 punti);

Criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che garantirà maggiore affidabilità di intervento in tempi brevi in contesti ad alta affluenza di pubblico e le risorse con maggiore qualificazione.

2) al possesso delle certificazioni di qualità (max 6 punti):

- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (3 punti);
- Certificazione OHSAS 18001 (3 punti);

3) assistenza e sviluppo procedure per l'ottenimento da parte di Fondazione della Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (4 punti).

Criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che esporrà in maniera più chiara ed esaustiva gli incumbenti necessari per l'ottenimento della certificazione con il relativo cronoprogramma nonché la modalità con cui il concorrente intende impostare la collaborazione con Fondazione per la buona riuscita della procedura.

La relazione illustrativa dovrà essere composta da massimo n. 20 cartelle (le cartelle eccedenti non saranno considerate) in formato A4, ciascuna di una sola facciata, carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5. Nel computo delle n. 20 cartelle non sono computate le copertine e gli eventuali indici. È permesso inserire degli allegati per un massimo di n. 20 cartelle (le cartelle eccedenti non saranno considerate) in formato A4, ciascuna di una sola facciata, contenenti solo grafici, schemi, tabelle e immagini.

- 19.2. L'offerta tecnica deve osservare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e le specifiche tecniche in esso contenute, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
- 19.3. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- 19.4. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.1.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.

20.1. La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica (**MAX 30 PUNTI TOTALI**), sottoscritta con le modalità di cui al punto 18.1 e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare (All. n. 3), che deve riportare i seguenti elementi:

- a) **percentuale di ribasso** sull'importo della **manutenzione ordinaria**, pari a € 360.000,00, oltre IVA. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali (**max 10 punti**);
- b) **percentuale di ribasso** sul Prezziario della Regione Piemonte 2021 per la **manutenzione straordinaria**, pari a € 560.000,00. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali (**max 15 punti**);
- c) **percentuale di ribasso** sull'importo forfettizzato della **manutenzione predittiva**, pari a € 60.000,00, oltre IVA. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali (**max 5 punti**);
- d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività

d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

e) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

20.2. Sono inammissibili le offerte economiche pari a zero o in aumento, nonché quelle condizionate, parziali, indeterminate e plurime.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

21.1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

21.2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- **Offerta tecnica: 70/100** punti;

- **Offerta economica: 30/100** punti.

21.3. In conformità alle Linee Guida n. 2 aggiornate con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 424 del 2 maggio 2018, la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo compensatore e la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i -esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

➤ per quanto riguarda gli elementi **di natura qualitativa** (Offerta tecnica): (*i*) di cui all'**art. 19.1 lett. A, lett. B n. 1), 2) e 3), lett. C n. 1) e 3)**, attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara: una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti che dovranno essere, infine, moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio e sotto-criterio; (*ii*) di cui all'**art. 19.1 lett. C n. 2)**, il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

➤ per quanto riguarda l'elemento di **natura quantitativa** (Offerta economica) di cui al punto 20.1, lett. a), lett. b) e lett. c), attraverso la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (percentuale di ribasso) offerto dal concorrente a

Rmax= Valore (percentuale di ribasso) dell'offerta più conveniente inteso come maggior ribasso percentuale offerto.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

- 22.1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **10 dicembre 2021** alle **12:00** presso gli uffici della Fondazione, in via Accademia delle Scienze n. 6, 10123 - Torino. Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
- 22.2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mezzo PEC almeno n. 2 giorni prima della data fissata. Parimenti per le sedute pubbliche successive.
- 22.3. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza e correttezza formale della "Busta A – documentazione amministrativa".
- 22.4. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale sanabile della documentazione amministrativa verrà attivata, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la procedura di soccorso istruttorio assegnando ai destinatari un termine non superiore a n. 10 giorni, e quindi a sospendere la seduta fissando, eventualmente, la data di quella successiva.
- 22.5. Nella stessa seduta o in quella successiva provvederà a comunicare i concorrenti ammessi ed esclusi dalle fasi successive della procedura.
- 22.6. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte verrà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, la commissione giudicatrice ("**Commissione**"), composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nei cui confronti non sussistano cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà fornire ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte economiche.
- 22.7. La Fondazione, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserverà i plichi delle offerte in appositi armadi idoneamente chiusi a chiave.
- 22.8. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Fondazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 22.9. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella stessa seduta o in una nuova seduta appositamente convocata, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della "Busta B – Offerta Tecnica" e alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

- 22.10. In una o più sedute riservate, la Commissione procederà, quindi, ad esaminare e a valutare le offerte tecniche e ad assegnare i relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.
- 22.11. Successivamente, in una nuova seduta pubblica appositamente convocata, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta procederà all'apertura della "Busta C – Offerta Economica", alla lettura dei ribassi offerti e alla relativa valutazione nonché al calcolo del punteggio totale (offerta tecnica + offerta economica).
- 22.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, sarà collocato al primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 22.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 22.14. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 24.
- 22.15. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 23.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

- 23.1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.
- 23.2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della Fondazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- 23.3. Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 23.4. Il R.U.P., con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può richiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- 23.5. Saranno escluse, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- 24.1. All'esito delle operazioni descritte la Commissione – o il R.U.P. nel caso vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Nei confronti di quest'ultimo si procederà, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in gara attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass e della BDNA fermo restando che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 76/20, conv. con mod. con L. n. 120/20 e ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/21, conv. con mod. dalla L. n. 108/21, la Fondazione potrà procedere mediante il rilascio dell'informativa liberatoria antimafia. Nel caso di impossibilità a AVCpass, si procederà con la verifica dei requisiti inviando le richieste agli enti di competenza.
- 24.2. In caso di esito positivo della verifica, la Fondazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, adotterà il provvedimento di aggiudicazione.
- 24.3. In caso di esito negativo delle verifiche, la Fondazione procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione o dell'aggiudicazione se adottata nelle more, alla segnalazione all'A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Si procederà, quindi, alla proposta di aggiudicazione nei confronti del secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- 24.4. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- 24.5. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro n. 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 24.6. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di n. 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione intervenuta ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.
- 24.7. La Fondazione si riserva la facoltà di dare esecuzione al contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. con mod. con L. n. 120/2020 e ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/21, conv. con mod. dalla L. n. 108/21.
- 24.8. La stipula avrà luogo entro n. 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
- 24.9. Il contratto d'appalto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
- 24.10. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e gli ulteriori documenti previsti dal Capitolato, comprese le polizze assicurative. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario sarà, invece, svincolata automaticamente ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice.

- 24.11. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 e s.m.i..
- 24.12. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Fondazione entro il termine di n. 60 giorni dall'aggiudicazione.
- 24.13. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.826,14. La Fondazione comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
- 24.14. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- 24.15. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del Servizio.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 25.1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 26.1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati C.S.:

- All. n. 1: modello di domanda di partecipazione;
- All. n. 2: documentazione necessaria al concorrente per la predisposizione dell'analisi e della diagnosi energetica degli impianti;
- All. n. 3: modello di offerta economica;